

Confermato il permesso di guida, ma solo nei casi di non rilevanza penale

## Patente sospesa? No problem per andare a lavoro

4 Maggio 2011

Il Ministero dell'Interno, tramite il dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, è tornato sul Codice della strada approvato a luglio con una circolare che chiarisce alcuni dei punti più dibattuti del regolamento. Ne fa parte la norma che



autorizza l'automobilista, a cui è stata sospesa la patente perché sorpreso ubriaco al volante, a **guidare per tre ore al giorno per recarsi a lavoro**. Su questa novità, particolarmente discussa, la circolare chiarificatrice spiega che "l'autorizzazione, oltre ad essere subordinata alle condizioni tassativamente indicate nella norma, quali l'assenza di incidente conseguente all'infrazione che ha determinato la sospensione e la possibilità di **concessione per una sola volta**, non è da reputarsi ammissibile qualora sia connessa a fattispecie che hanno rilevanza penale".

La **circolare del Ministero dell'Interno** fa chiarezza anche su altri articoli del nuovo Codice della Strada, come la modalità di rateizzazione delle multe per chi si trova in una situazione di disagio economico. Si possono **pagare a rate le sanzioni** che superano i 200 euro e se la richiesta, entro i 90 giorni, verrà accettata dall'autorità preposta (se bocciata si può fare ricorso al Giudice di pace o al prefetto), si potrà pagare fino a un massimo di 60 rate mensili, di non meno di 100 euro ognuna, a cui si aggiungono gli interessi maturati nel tempo della dilazione. La circolare chiarisce anche **il ricorso al Giudice di pace** (art. 204 bis), con una semplificazione procedurale che rende superfluo il preventivo inoltro al Ministero dei ricorsi ai giudici di pace, e i requisiti morali per il rilascio dei titoli abilitativi alla guida (art. 120) e la depenalizzazione delle **ipotesi di guida in stato di ebbrezza** con tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l e non superiore a 0,8 g/l (art. 186) che, "accertate prima dell'entrata in vigore della normativa, e come tali aventi rilevanza penale, rivestono ora, sotto il profilo sanzionatorio, natura amministrativa".

Clicca qui per leggere il testo integrale della [Circolare n. 6535](#).

di Eleonora Lilli